

REGOLAMENTO AGEVOLAZIONI TARIFFARIE ALLE UTENZE DEBOLI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Premessa

Il Metodo Tariffario Idrico (MTI), approvato dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico (AEEGSI) con deliberazioni n. 643/2013/R/IDR del 27.12.2013 (1° periodo regolatorio) e n. 664/2015/R/IDR del 28.12.2015 (2° periodo regolatorio), definisce una grandezza di riferimento denominata Vincolo ai Ricavi del Gestore del servizio idrico integrato (VRG) all'interno della quale si identifica la componente Fondo Nuovi Investimenti (FoNI) da destinare alla realizzazione di nuovi investimenti o al finanziamento di agevolazioni tariffarie a carattere sociale.

L'Ufficio d'ambito di Lecco, con la deliberazione n. 70 dell'1.6.2016 - di adozione dello schema regolatorio e predisposizione della tariffa per gli anni 2016-19 sulla base del MTI approvato dall'AEEGSI con deliberazione n. 664/2015/R/IDR - ha ritenuto di destinare una quota del FoNI ad agevolazioni tariffarie, fermo il suo principale e sostanziale impiego per sostenere nuovi investimenti, rinviando a successiva deliberazione la definizione delle modalità di applicazione.

Art. 1 Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, approvato con deliberazione n. 78 del 30 gennaio 2017, disciplina le modalità di quantificazione e corresponsione di agevolazioni tariffarie per la fornitura del servizio idrico integrato a favore delle cosiddette "utenze deboli", corrispondenti ai soggetti, residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) della Provincia di Lecco, che versano in condizioni socio-economiche disagiate.
2. Il presente Regolamento attua il diritto umano universale all'acqua, contemperandolo con l'obiettivo di consapevolezza nell'uso della risorsa idrica, nel rispetto della direttiva quadro sulle acque che incoraggia l'uso sostenibile delle risorse idriche e segnala quanto il principio dell'accessibilità economica dei servizi idrici sia fondamentale.

Art. 2 Titolarità delle competenze sulle procedure di agevolazione

1. Spetta all'Ufficio d'ambito di Lecco la definizione delle linee guida del presente Regolamento e delle eventuali modifiche ed integrazioni alla presente disciplina.
2. In analogia con le generali impostazioni normative e regolamentari in vigore che assegnano ai Comuni la titolarità di ogni attività di natura socio-assistenziale, i Comuni sono individuati come i soggetti competenti e preposti ad individuare i soggetti aventi diritto alle agevolazioni tariffarie destinate alle utenze deboli.
3. È assegnata al Gestore la competenza operativa di erogare ai cittadini/utenti del servizio idrico integrato beneficiari le agevolazioni economiche, secondo quanto richiesto dai Comuni, nei limiti e con le modalità stabilite dal presente Regolamento.

Art. 3 Finanziamento delle agevolazioni

1. L'Ufficio d'ambito di Lecco, con la deliberazione n. 70/16, ha destinato alle agevolazioni tariffarie di cui all'art. 1, una quota del FoNI nella misura annua di 110.000 €, per il quadriennio 2016-2019.
2. L'importo è soggetto ad aggiornamento biennale nell'ambito della revisione *infra* periodo della predisposizione tariffaria.

Art. 4 Ripartizione del FoNI tra i Comuni e modalità di utilizzo

1. L'importo complessivo di cui all'art. 3 verrà ripartito annualmente tra i Comuni dell'ATO di Lecco sulla base delle utenze domestiche attive nel proprio territorio, garantendo comunque ad ogni Comune una quota minima di FoNI pari a euro 500.
2. Il Gestore invierà a tutti i Comuni, con comunicazione PEC, entro il mese di febbraio 2017, il numero complessivo delle rispettive utenze domestiche attive al 31 dicembre dell'anno 2015, indicando l'importo del Fondo assegnato a ciascuna Amministrazione comunale. Nella stessa comunicazione indicherà la scadenza entro la quale i Comuni dovranno individuare i soggetti aventi diritto alle agevolazioni tariffarie destinate alle utenze deboli.

Art. 5 Soggetti beneficiari delle misure di agevolazione

1. Le agevolazioni previste dal presente Regolamento potranno essere richieste ai rispettivi Comuni di residenza dalle seguenti categorie di beneficiari:
 - utenti domestici residenti diretti, ovvero utenti finali titolari di un contratto di fornitura del servizio idrico integrato;
 - utenti domestici residenti indiretti, ovvero utenti finali NON titolari di un contratto di fornitura del servizio idrico integrato (nel caso di forniture condominiali o comunque plurime con un unico contatore centralizzato).

Art. 6 Misura dell'agevolazione e gestione del Fondo di solidarietà

1. Sulla base della tabella di ripartizione del FoNI assegnato ai Comuni, questi predisporranno l'elenco dei soggetti aventi diritto alle agevolazioni destinate alle utenze deboli per l'anno di riferimento.
2. I Comuni avranno autonomia nel determinare la misura dell'agevolazione spettante, in base all'indicatore ISEE e nel rispetto di un limite massimo per utenza determinato dall'Ufficio d'ambito e soggetto a revisione. Per il primo anno 2016 esso è determinato in 90 € annue unitarie da moltiplicare per il numero di componenti dell'utenza beneficiaria. Pertanto, nel rispetto del tetto prestabilito, in base all'indicatore ISEE e secondo le ulteriori indicazioni di cui al comma 3 del presente articolo, i Comuni nella loro autonomia di valutazione e in relazione alle informazioni in loro possesso ed alle verifiche esperite, potranno individuare i soggetti che risultino a loro giudizio idonei alla percezione della agevolazione nella misura che verrà dagli stessi Comuni stabilita.
3. La misura degli importi assegnati agli utenti potrà essere stabilita in base ad apposite graduatorie o derivare da procedimenti istruttori standard già in atto. La definizione della graduatoria potrà avvenire anche attraverso Unioni di Comuni o analoghe forme associate di Comuni, previa comunicazione al Gestore e all'Ufficio d'ambito.
4. I Comuni sono tenuti a trasmettere al Gestore, esclusivamente all'indirizzo PEC e nei termini indicati nella comunicazione di cui al comma 2 dell'art. 4, l'elenco delle "utenze deboli" che andranno a beneficiare del Fondo. L'elenco dovrà contenere i seguenti requisiti minimi:
 - a) il nominativo dell'intestatario del contratto in caso di utenza singola o il nominativo del beneficiario in caso di utenza aggregata;
 - b) il numero e il codice fiscale dei componenti l'utenza beneficiaria;
 - c) il codice utente della fornitura;
 - d) l'importo assegnato a ciascun beneficiario.
5. La quota del Fondo assegnata a ciascun Comune e non distribuita alle "utenze deboli" verrà accantonata per l'anno successivo.

Art. 7 Erogazione delle agevolazioni

1. A seguito del ricevimento degli elenchi dei beneficiari delle agevolazioni di cui al comma 4 dell'art. 6, il Gestore, in occasione della prima fatturazione utile, provvederà a riconoscere agli utenti aventi diritto il rimborso previsto, indicando espressamente la relativa causale, con le seguenti modalità:
 - per gli utenti domestici diretti, l'agevolazione sarà riconosciuta come una deduzione dalla bolletta;
 - per gli utenti domestici indiretti, l'agevolazione potrà essere erogata mediante deduzione nella bolletta intestata al titolare del contratto d'utenza o tramite rimessa diretta (assegno o bonifico) al beneficiario in funzione delle modalità concordate tra Comuni, Gestore e Soggetti terzi.
2. In caso di bolletta di importo inferiore a quello del contributo, il Gestore dedurrà dalle successive bollette il valore residuo da rimborsare.

Art. 8 Pubblicità

1. L'Ufficio d'ambito di Lecco si impegna a rendere nota l'iniziativa mediante specifiche forme di pubblicità sul proprio sito web istituzionale.
2. I Comuni si impegnano a pubblicizzare l'iniziativa mediante il proprio sito web istituzionale, mediante materiale informativo disponibile presso lo sportello URP e con altre modalità ritenute idonee.
3. Il Gestore darà opportuna informazione attraverso la prima bolletta e il sito internet circa l'attivazione delle misure di agevolazione di cui al presente Regolamento, nonché mediante un numero verde e gli sportelli clienti ed ogni altro mezzo di informazione ritenuto necessario.